Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2580

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'AMBROSIO LETTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2011

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di trasparenza nella nomina dei direttori generali di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il diritto alla tutela della salute si scontra sempre più frequentemente con disservizi e sprechi generati dalla superficiale ed inappropriata allocazione delle risorse.

Troppo spesso, ormai, tale situazione è dovuta alla pesante ingerenza della politica, che trova spazio di azione negli ampi ambiti di discrezionalità esistenti nella normativa che regolamenta la nomina di coloro che devono gestire le aziende sanitarie e che, a motivo di tale discrezionalità, possono essere condizionati da chi deve operare le scelte o può interferire con esse.

Prova ne sono gli episodi di corruzione che quasi quotidianamente vengono alla ribalta della cronaca, provocando non poco danno anche all'immagine del nostro servizio sanitario e minando dalle fondamenta la credibilità dell'intero Paese.

Peraltro, i programmi elettorali della maggior parte delle forze politiche prevedono la fuoriuscita della politica dalla gestione della sanità a partire dal potere di nomina dei direttori generali.

È necessario, pertanto, provvedere affinché alla politica non sia più consentita alcuna ingerenza nella gestione della sanità, anche per consentire la piena attuazione del principio di separazione del potere di indirizzo, proprio della politica, dalla responsabilità della gestione, che spetta a tecnici qualificati in possesso di adeguata formazione ed esperienza.

Tale principio, ormai ben presente nella nostra legislazione, deve trovare concreta attuazione soprattutto in un settore, come la sanità, così delicato per la vita dei cittadini, tanto più in un periodo in cui la limitatezza delle risorse impone l'obbligo di una loro corretta ed oculata gestione al fine di rendere compatibile la garanzia della tutela del diritto alla salute con la sostenibilità del sistema.

Il presente disegno di legge, che reca una serie di modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, subordina la nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale esclusivamente al possesso di titoli ed esperienza professionale adeguati alla importante funzione da svolgere, eliminando gli ambiti di discrezionalità che, allo stato attuale, consentono alla politica di incunearsi nella gestione della sanità e di determinare i danni ormai sotto gli occhi di tutti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 6, il terzo periodo è soppresso;

b) all'articolo 3-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono adottati con riferimento ai requisiti di cui al comma 3 e nell'ambito e nell'ordine delle graduatorie di cui al comma 3-*ter*. Ai fini della nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie deve essere acquisita l'intesa con il rettore dell'università ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare notizia, mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, nel rispettivo Bollettino ufficiale e nel proprio sito istituzionale, dell'avvio delle procedure per la copertura dei posti vacanti di direttore generale, specificando le aziende e gli enti presso i quali si è verificata la vacanza»;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3*-bis. Ai fini della copertura degli incarichi di direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel rispettivo Bollettino ufficiale e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno

trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, apposito avviso per ciascuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale presso il quale l'incarico è vacante. La domanda, corredata del *curriculum* formativo e professionale, è presentata dagli interessati all'azienda o ente del Servizio sanitario nazionale presso il quale essi aspirano ad assumere l'incarico.

3-ter. Ciascuna regione e provincia autonoma compila, per ogni azienda o ente interessato del Servizio sanitario nazionale, la graduatoria degli aspiranti agli incarichi, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3. La graduatoria è compilata da un dirigente dell'assessorato competente, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento del Ministro della salute.

3-quater. Le graduatorie di cui al comma 3-*ter*, nonché i *curricula* degli aspiranti agli incarichi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma»;

4) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «alla sua sostituzione» sono inserite le seguenti: «attingendo esclusivamente dalla graduatoria predisposta per l'azienda o ente interessato del Servizio sanitario nazionale».

2. Il regolamento del Ministro della salute di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00